



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 14 ottobre 2020*

*composta dai magistrati:*

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Salvatore PILATO    | Presidente relatore |
| Elena BRANDOLINI    | Consigliere         |
| Amedeo BIANCHI      | Consigliere         |
| Giovanni DALLA PRIA | Referendario        |
| Fedor MELATTI       | Referendario        |
| Daniela D'AMARO     | Referendario        |
| Chiara BASSOLINO    | Referendario        |

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

ESAMINATE le relazioni sul Bilancio 2018-2020 e sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di Castelbaldo (PD);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 49/2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Presidente Salvatore Pilato;

### **FATTO**

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Castelbaldo (PD), ed in particolare:

- Il questionario sul rendiconto relativo al rendiconto esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/2020 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative

deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;

- Le relazioni dell'Organo di revisione relative ai bilanci di previsione e ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- Le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- Gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Le risultanze dell'istruttoria compiuta ed i rilievi emergenti dagli atti sono stati sottoposti dal magistrato istruttore, nell'odierna adunanza, al Collegio che si è pronunciato con le motivazioni che seguono.

## **DIRITTO**

La legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha introdotto nell'ordinamento degli EE.LL. forme innovative di controllo originariamente definite di natura cd. *“collaborativa”*, attribuite alla Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

A completamento del nuovo ordinamento dei controlli, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti (che vi ha poi provveduto elaborando i questionari già richiamati in fatto). Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Nello scrutinio di legittimità la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno sia *“ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* concorrendo *“alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno”* (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovi diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *“sulla gestione del bilancio dello Stato”* ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

A superamento della natura meramente *“collaborativa”*, con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, i controlli sui bilanci degli EE.LL. hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei soggetti destinatari,

poiché -nel contesto della riforma costituzionale per il rafforzamento del principio dell'equilibrio di bilancio- il legislatore nazionale ha introdotto, nell'ambito delle verifiche ex legge n. 266/2005 cit., la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.), che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come statuito dall'art. 148-bis del TUEL introdotto con l'art. 3, comma 1, lettera e) del citato d.l. 174/2012.

La *ratio legis* che caratterizza l'evoluzione del sistema dei controlli sulle Autonomie locali può essere rinvenuta nella finalità di prevenire e/o contrastare le gestioni contabili viziate dalla carenza di equilibrio strutturale e dinamico, nel significato discendente dagli artt. 81 e 97 Costituzione, poiché tali situazioni di tipo disfunzionale si riversano sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con la conseguente elusione dei limiti e dei vincoli apposti per la sana gestione economico-finanziaria con l'esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica, riservata alla competenza esclusiva dello Stato ed orientata anche al rispetto degli obblighi e degli obiettivi nazionali-comunitari (cfr. Corte cost. sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato finanziario è esercitato nell'interesse dello Stato-Comunità per finalità che riguardano l'intero sistema della finanza pubblica allargata, e quindi il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive sulla gestione del bilancio dell'ente locale è anch'esso strumentale al perseguimento degli obiettivi fissati dalle politiche di bilancio nel rispetto degli obblighi assunti con l'Unione europea.

Pertanto, il nuovo sistema dei bilanci pubblici, emergente dal complesso delle disposizioni normative vigenti -tra le quali sono annoverate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005- è orientato verso una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali; infatti, da un lato, tale sistema è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria e le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro lato il medesimo sistema, a fronte di irregolarità idonee a compromettere la stabilità finanziaria dell'ente assoggettato a controllo, può produrre effetti ed esiti cogenti, al fine di preservare l'integrità della gestione delle risorse pubbliche affidata all'ente controllato.

In tale contesto si inserisce la riforma operata dal d.lgs.118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha avviato il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, poiché dalla trasparenza finanziaria, dalla intelligibilità dei dati e dalla confrontabilità delle informazioni inserite in schemi di bilancio omogenei tra loro, dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali.

A complemento delle superiori osservazioni, vanno altresì richiamate le linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie, già citate nel preambolo (v. deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR), nelle quali è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità dell'ente locale di perseguire la effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione e l'indebitamento.

Per quanto sopra premesso, all'esito dell'istruttoria svolta e tenuto conto della delibera sul rendiconto 2015 numero 536/2018/PRSE e della delibera sul rendiconto 2016 numero 361/2019/PRSP, si segnalano pertanto i seguenti profili:

**1. Bilancio 2017-2019 equilibri di parte corrente:** dalla lettura degli schemi di bilancio BDAP, della relazione dell'Organo di revisione e degli schemi approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31 marzo 2017, si riscontra che il risultato  $O=G+H+I-L+M$  del pretetto schema è negativo per euro (-1.300,00) per l'esercizio 2017, negativo per euro (-1.300,00) per il 2018 e negativo per euro (-1.300,00) per il 2019.

Il collegio, preso atto della esiguità dello squilibrio in sede previsionale, accerta pertanto che tali saldi (tutti e tre), così rappresentati, non sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 162 TUEL secondo cui *"(...) le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento (...)*.

Si osserva inoltre che, nello schema 7 degli equilibri non risulta valorizzato alcun importo relativamente al Fondo pluriennale vincolato di spesa, in analogia con quanto rilevato negli esercizi precedenti.

Su tale aspetto, il responsabile dei servizi finanziari dell'ente, con propria comunicazione prot. C.d.c. n. 5165 del 7 ottobre 2020 ha confermato il saldo di parte corrente in argomento, evidenziando che in sede di rendiconto, lo stesso è risultato conforme alle disposizioni richiamate.

Il collegio, accertata la irregolarità in sede previsionale, invita l'Amministrazione comunale, per il futuro, a prestare la massima attenzione alle disposizioni di cui all'art. 162 TUEL afferenti l'equilibrio di parte corrente.

**2. Bilancio 2017-2019 ritardo trasmissione schemi BDAP:** nell'ambito delle verifiche afferenti gli schemi di bilancio relative al bilancio di previsione 2017-2019 si è riscontrato che, a fronte di una approvazione avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31 marzo 2017, l'ente ha inviato la prima versione dei relativi schemi BDAP in data

2 maggio 2017 (prot. BDAP 82394 del 2 maggio 2017), in lieve ritardo sul termine di 30 giorni previsto dalla approvazione dei predetti atti.

In conseguenza a tale ritardo, per il breve intervallo di inadempienza, l'ente è stato sottoposto alla sanzione di cui all'articolo 9, comma 1 quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, per il periodo di inadempimento.

Si invita pertanto l'ente ad eseguire le verifiche in ordine alla corretta applicazione delle predette sanzioni (divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale o di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo).

Inoltre, con riferimento agli schemi BDAP afferenti il bilancio di previsione e alla disponibilità dei dati contabili, si è riscontrata la mancata valorizzazione degli importi afferenti i saldi di finanza pubblica.

Pertanto, la Sezione raccomanda che l'ente, inteso nel suo complesso, adotti per il futuro ed in via stabile misure organizzative che consentano un tempestivo adempimento degli obblighi afferenti le trasmissioni di legge alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni.

**3. Vincoli di cassa e tempestività dei pagamenti:** facendo riferimento ai prospetti rinvenibili (prospetto 3) nel questionario sul rendiconto 2017 e 2018, si è riscontrata la mancata valorizzazione dei vincoli di cassa.

Premesso che tale aspetto non rappresenta *in sé* una criticità e verificato che l'ente non ha in ogni caso fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria disponendo di un adeguato fondo cassa, al fine di assicurare in ogni caso la piena realizzazione delle componenti vincolate tra gestione dei residui e gestione di cassa, si raccomanda un costante monitoraggio dei residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata nonché dell'ammontare dei residui attivi di risorse vincolate ancora da riscuotere al 31/12/2017 e al 31/12/2018.

Per l'esercizio 2017, con riferimento all'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) corrispondente ai giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento, si è riscontrato un valore pari a 5,47 espressivo di un tempo medio superiore ai trenta giorni previsti dalla norma. Nel successivo esercizio 2018, tale parametro è risultato in miglioramento come conseguenza di una contrazione dei tempi medi di pagamento, ancorché si sia riscontrata un ammontare di pagamenti posteriore alla scadenza pari ad euro 130.598,52.

Tali dati trovano riscontro nei relativi atti rinvenibili nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

Sul punto il collegio evidenzia che, per la quantificazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti in argomento opera il riferimento agli artt. 9 e 10 del Dpcm 22 settembre 2014, che ne prevede il calcolo come tempo medio dei pagamenti delle transazioni commerciali rispetto al termine di 30 giorni.

Preso atto del progressivo miglioramento di tale parametro nel successivo esercizio 2018, la Sezione raccomanda in ogni caso all'amministrazione comunale una previgente attività di programmazione in ordine ai propri pagamenti, improntata al rispetto dei termini di pagamento dei debiti commerciali al fine di prevenire il rischio di tensioni finanziarie sugli operatori economici del territorio amministrato.

**4. Risultato economico 2017:** in riferimento ai dati rinvenibili dagli schemi di bilancio BDAP 2018 (foglio 8 conto economico 2017 e 2018), si rileva per l'esercizio 2017 un risultato economico di esercizio negativo pari a euro -38.283,08.

Tale risultato risulta peraltro risentire, in termini economici, della gestione finanziaria e di quella straordinaria che, con un apporto negativo rispettivamente di -45.802,40 e -27.880,85, hanno vanificato il risultato della gestione operativa A-B positivo per euro 43.783,07.

Il collegio, valutati gli atti, ritiene di evidenziare l'essenzialità dell'equilibrio economico, richiamando più in generale le norme contenute nel postulato n. 15 di cui all'allegato 1 D. Lgs. 118/2011 secondo cui *"(...) Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. (...)"* precisando ulteriormente che tale equilibrio *"(...) deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata."*

Si raccomanda pertanto di perseguire uno stabile equilibrio tra componenti economiche positive e negative che tenga conto delle componenti finanziarie e straordinarie e, più in generale, di favorire la realizzazione di risultati economici positivi, unitamente a quelli finanziari, in osservanza dei principi fondamentali dell'ordinamento contabile.

**5. Organismi partecipati e fondo passività potenziali:** a seguito d'interrogazione della Banca dati delle società partecipate a cura del Dipartimento del Tesoro in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, si è riscontrato anche per gli esercizi 2017 e 2018, la esigua partecipazione dell'ente al Consorzio Padova Sud.

Dalla lettura dei dati rinvenibili nella banca dati si è riscontrato che per l'esercizio 2018, la situazione di bilancio della predetta entità consortile evidenzia una grave condizione di sottocapitalizzazione come meglio rappresentato nella tabella a seguire:

| Denominazione        | A) I Capitale / Fondo di dotazione (contabilità economico-patrimoniale) | A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo (contabilità economico-patrimoniale) | A) IX - Utile (perdita) dell'esercizio (contabilità economico-patrimoniale) | Totale <u>patrimonio netto</u> (contabilità economico-patrimoniale) |
|----------------------|---|--|---|---|
| CONSORZIO PADOVA SUD | 751.884   | -24.747.520  | -1.337.581  | <b>-25.333.217</b>  |

Fonte: Banca dati partecipate Dipartimento del Tesoro

In conseguenza di perdite portate a nuovo, unitamente a quelle di esercizio, il patrimonio netto del Consorzio Padova SUD assume al termine del 2018 un valore negativo per euro 25.333.217.

Osserva il collegio che, in tale condizione economico patrimoniale, i soci consortili sono astrattamente sottoposti a due diversi ordini di rischio, l'uno derivante dalla presenza di eventuali posizioni creditorie verso il consorzio da valutare secondo la disciplina

convenzionale, e l'altro derivante dalla responsabilità solidale verso i terzi in forza dell'art. 2615 c.c., ove si venissero a realizzare le condizioni rappresentate nella norma richiamata.

In una condizione di sottocapitalizzazione come quella rappresentata in precedenza, il consorzio è infatti maggiormente esposto a fenomeni di insolvenza che potrebbero determinare l'attivazione di successive procedure concorsuali, da considerare anche in relazione alla sopravveniente disciplina di cui al D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019.

Su tale aspetto il collegio, in sede di controllo, ha preso atto della sopravvenuta omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti presso il Tribunale di Rovigo (R.G. 1/2020 – 26/20).

Dalla lettura di tale atto si evince tra l'altro che, con riferimento alle posizioni creditizie vantate dai soci consortili verso il consorzio, l'omologazione riguarda la “(...) *dilazione/rimodulazione sino al 30/06/2026 dei debiti verso i Comuni consorziati aderenti all'accordo, con impegno del Consorzio al pagamento dei medesimi in un'unica soluzione entro tale data “compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili alla predetta data accettando l'inesigibilità di eventuali interessi, oneri e spese legali”*”.

La convenzione, ancorché omologata, appare evidentemente subordinata alla diponibilità di risorse finanziarie alla data del pagamento che, come osservato in precedenza, sconta tuttavia la rilevante condizione di attuale sottocapitalizzazione.

Consegue a tale situazione che i titoli di credito, ancorché validi, siano sottoposti ad un'alea di rischio non marginale che, in osservanza dei principi contabili, impone il prudente mantenimento di idonei accantonamenti da parte dell'ente locale, quantificati in relazione alla dimensione del credito vantato nei confronti del consorzio.

Un secondo aspetto rilevante, riguarda la presenza nel bilancio dell'ente di stanziamenti afferenti eventuali proventi attesi a titolo di interessi o ristoro di spese legali correlate alla mancata riscossione dei crediti scaduti.

Sulla base dell'accordo di ristrutturazione, tali accertamenti eventuali devono considerarsi insussistenti e di conseguenza l'ente deve monitorarne la consistenza provvedendo all'eventuale riequilibrio di bilancio.

Per l'ente in questione, nel 2017 e anche nel 2018, non emergono crediti verso il Consorzio Padova Sud come da nota asseverata dall'organo di revisione, nella quale non risultano posizioni verso tale entità. Fatto salvo l'eventuale rafforzamento derivante da specifici privilegi, eventuali crediti iscritti al bilancio dell'ente rientrerebbero, genericamente tra quelli che, come riportato nel decreto di omologazione, saranno pagati ai Comuni compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili alla predetta data (30/06/2026).

Nel decreto di ristrutturazione si ravvede inoltre, pur in una dinamica di riordino della complessa situazione consortile, il permanere di un'alea di rischio che richiede il mantenimento degli accantonamenti per passività potenziali per l'eventuale responsabilità solidale dei soci consortili verso i terzi ai sensi dell'art. 2615 c.c.

A tal proposito osserva il collegio che tale responsabilità, correlata al rischio di incapacità del fondo consortile e di insolvenza del consorzio, nel caso di specie è peraltro funzionale al permanere di una condizione di deterioramento del patrimonio netto consortile, quale espressione di uno grave squilibrio tra le componenti attive iscritte a bilancio a copertura delle contrapposte obbligazioni passive assunte dal consorzio.

Per le motivazioni sopra riportate e preso atto che nella componente accantonata del risultato di amministrazione dell'ente non sembrano valorizzati accantonamenti per tali passività potenziali, il Collegio invita pertanto l'Amministrazione Comunale e per la propria competenza l'Organo di Revisione, ad attivarsi nel verificare l'adeguatezza degli accantonamenti da mantenere in bilancio a detrazione dei rischi conseguenti alla partecipazione consortile.

In tal senso gli accantonamenti devono essere valorizzati in termini funzionali alla dimensione di eventuali crediti, alla presenza di proventi attesi a titolo di interessi o ristoro di spese legali e alla quota di partecipazione al consorzio, quale parametro di computo da declinare in relazione al patrimonio netto consortile.

Tali accantonamenti dovranno inoltre essere ciclicamente ripresi e quantificati come conseguenza del costante monitoraggio che l'ente deve esercitare nei confronti del consorzio nella sua veste di socio, unitamente agli altri enti territoriali partecipanti.

Riscontra infine il Collegio, con riferimento alla partecipazione in Centro Veneto Servizi Spa, che dalla lettura della nota di asseverazione crediti/debiti ai sensi dell'art. 11, co. 6, lett. j) D. Lgs 118/2011, la partecipata non ha dato puntuale riscontro. Si invita pertanto l'ente a monitorare eventuali discordanze successivamente emerse e non conciliate tenuto conto dei diversi dati rappresentati (debiti) tra la nota del 09/04/2018 e i corrispondenti dati rinvenibili nella relazione del revisore.

**6. Indebitamento:** in relazione ai dati di consuntivo e allo stock di debito consolidato alla data del 31/12/2018 pari a euro 1.378.829,96 (cfr. prospetto 2, pg. 3 del questionario), l'ente risulta aver superato il nuovo parametro ministeriale di deficitarietà P4 - 10.3: "Sostenibilità debiti finanziari" superiore al 16%, come rinvenibile dal sito di Finanza locale del Ministero dell'interno.

Secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze in data 28 dicembre 2018, tale parametro si considera non rispettato nei casi in cui risulti maggiore del 16% il rapporto determinato dal seguente algoritmo di computo:  $[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3; nel caso di specie, facendo riferimento ai valori riportati negli indicatori di bilancio 2018 rinvenibili nella BDAP, tale rapporto risulta pari al 16,7% (cfr. rigo 61, fgl.1 indicatori BDAP 2018) confermandone quindi lo sforamento.$

Il Collegio, preso atto dei valori riportati negli schemi BDAP trasmessi dall'ente, accerta per il 2018 lo sfioramento del parametro ministeriale di deficitarietà P4-10.3 "*Sostenibilità debiti finanziari*" con un valore pari al 16,7% e raccomanda pertanto il monitoraggio delle componenti che concorrono alla determinazione di tale parametro al fine di ricondurre progressivamente il rapporto di sostenibilità finanziaria sotto la soglia di legge del 16%.

**7. Adempimenti di pubblicazione D. Lgs. 33/2013:** dalla verifica effettuata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente si è riscontrata la mancata pubblicazione della pronuncia specifica n. 361/2019/PRSP a cura di questa Sezione Regionale di controllo e relativa ai rilievi, ancorché non recepiti, riguardanti l'attività relativa al rendiconto 2016.

Si invita pertanto l'ente ad adempiere al predetto obbligo espressamente previsto ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 33/2013, come sostituito dall'art. 27, comma 1, D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, Bilancio di Previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Castelbaldo (PD):

1. accerta il mancato rispetto dell'equilibrio di parte corrente ex art. 162 TUEL relativamente al bilancio di previsione 2017-2018 ed invita l'Amministrazione comunale a prestare puntuale attenzione alle disposizioni di cui all'art. 162 TUEL afferenti l'equilibrio di parte corrente;
2. segnala la tardiva approvazione del piano della performance;
3. accerta per il 2017 un indicatore annuale di tempestività dei pagamenti pari a 5,47, superiore ai 30 giorni; raccomanda all'amministrazione comunale una attività di programmazione in ordine ai propri pagamenti, improntata al rispetto dei termini di pagamento dei debiti commerciali; invita l'amministrazione comunale ad un periodico monitoraggio dei vincoli di cassa;
4. accerta per il 2017 un risultato economico di esercizio negativo; raccomanda pertanto di perseguire uno stabile equilibrio tra componenti economiche positive e negative e più in generale di favorire la realizzazione di risultati economici positivi, unitamente a quelli finanziari, in osservanza dell'ordinamento contabile;
5. raccomanda all'ente di adeguare gli accantonamenti in relazione alla partecipazione al Consorzio Padova Sud;
6. accerta il mancato rispetto del parametro ministeriale di deficitarietà P4-10.3 "*Sostenibilità dei debiti finanziari*" con un valore pari a 16,7% e raccomanda pertanto il monitoraggio delle componenti che concorrono alla determinazione di tale parametro, al fine di ricondurre progressivamente il rapporto di sostenibilità finanziaria sotto la soglia di legge del 16%.
7. segnala la mancata pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del

sito istituzionale della pronuncia specifica n. 361/2019/PRSP a cura di questa Sezione Regionale di controllo, con inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Castelbaldo (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2020.

Il Presidente relatore

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 19 novembre 2020

IL DIRETTORE DI SEGreteria

F.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini